



Banca di Credito Cooperativo
di Monopoli
Società Cooperativa
Aderente al Fondo
di Garanzia dei Depositanti
del Credito Cooperativo
Codice Fiscale 04787450727
CCIAA n. 333949
Reg. Soc. n. 33495
Iscritta all'Albo delle Banche
Codice ABI 7027

70043 Monopoli (BA)
Angolo P.zza D'Annunzio 4/A
Tel. 080.742377 - Fax 080.742996
www.bccmonopoli.it
e-mail:segreteria@bccmonopoli.it

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

in relazione ai seguenti prodotti di:

- Conto Corrente
- Depositi
- Finanziamenti
- Leasing
- Altri servizi regolati dalle disposizioni delle Banca d'Italia, esclusi i servizi di pagamento ed il credito ai consumatori

Si consiglia **una lettura attenta** dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto.

Il consumatore che desidera aprire un **conto corrente** od ottenere un **mutuo** può richiedere e avere gratuitamente le Guide che spiegano in maniera semplice come scegliere questi servizi e aiutano a capire come funzionano e quanto costano. Le Guide possono anche essere scaricate dal sito www.bccmonopoli.it

Chi desidera acquistare **Titoli di Stato** nella fase di collocamento può consultare l'apposito avviso affisso in filiale.

DIRITTI PRIMA DI SCEGLIERE

il cliente ha diritto:

- di avere a disposizione e portare con sé una **copia di questo documento**.
- di avere a disposizione e portare con sé il **foglio informativo** di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
- di ottenere **gratuitamente** e portare con sé una **copia completa del contratto** e/o il **documento di sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese all'intermediario. Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del contratto e di un preventivo. Inoltre, è sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di mutuo dopo che è stato fissato l'appuntamento per la stipula presso il notaio.
- di conoscere il **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento ed esempi di un **ISC** (Indicatore Sintetico di Costo) del conto corrente.
- di essere informato su come **recedere senza spese entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto**.

AL MOMENTO DI FIRMARE

il cliente ha diritto:

- di prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.
- di stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge.
- di ricevere una **copia del contratto firmato** dall'intermediario e una **copia del documento di sintesi**, da conservare.
- di non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
- di scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

il cliente ha diritto:

- di ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
- di ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno due mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
- di ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, **copia della**

documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.

- nei contratti di conto corrente, di avere la stessa periodicità nella **capitalizzazione degli interessi** debitori e creditori.
- nei contratti di finanziamento, di **trasferire il contratto** (portabilità) presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.
- nei contratti di mutuo con ipoteca, di proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di **ritardo nel pagamento di una rata**, purché ciò non avvenga per più di sette volte.

ALLA CHIUSURA

il cliente ha diritto:

- di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai **contratti a tempo indeterminato**, ad esempio il conto corrente e il deposito titoli in amministrazione.
- nei contratti di **mutuo** per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati all'abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, di estinguere in anticipo, in tutto o in parte, il contratto senza compensi, oneri e penali. Per alcuni di questi mutui stipulati prima del 3 aprile 2007 che prevedono una penale, questa potrebbe essere ridotta (per informazioni, www.abi.it – sezione mutui). Per gli altri mutui, quando c'è un'ipoteca, il cliente può estinguere in anticipo in tutto o in parte il rapporto pagando solo un unico compenso stabilito dal contratto nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.
- di ottenere la chiusura del contratto nei **tempi** indicati nel foglio informativo.
- di ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R indirizzata a **Banca di Credito Coop. Di Monopoli - Ufficio Reclami - Via Lepanto 1/C - 70043 - Monopoli (BA)** o per via telematica a segreteria@bccmonopoli.bcc.it. L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

1) Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

- controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con l'esclusione dei servizi di investimento;
- controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it/>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

2) Ombudsman – Giurì Bancario

- controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, quest'ultima non deve superare 100.000,00 euro;
- controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono

3) Conciliatore Bancario Finanziario

- controversie relative alle materie attinenti l'operatività degli intermediari, bancari e finanziari.

Per ulteriori informazioni inerenti all'Ombudsman-Giurì Bancario e al Conciliatore bancario Finanziario si può consultare il sito <http://www.conciliatorebancario.it>. oppure chiedere all'intermediario.

Nel caso in cui il reclamo riguardi i servizi d'investimento la banca deve rispondere entro 90 giorni (o nel termine eventualmente più limitato previsto dalle procedure interne della banca stessa). Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 90 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

1) Camera di Conciliazione e Arbitrato

- controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza che sorgono dai contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento.